



Ordinanza n. 331

OGGETTO: Modifica ed integrazioni all'ordinanza n. 5 del 09/01/2014. Circolazione di veicoli in situazioni emergenziali

IL SINDACO

- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli,
- Vista l'Ordinanza n. 5 del 9 gennaio 2014 riguardante la regolamentazione della circolazione e della sosta dei veicoli all'interno della Zona a Traffico Limitato e dell'Area pedonale e ne regola le modalità di accesso;
- Ricontrata la necessità di autorizzare gli accessi di veicoli in situazioni di emergenza non altrimenti programmabili effettuati fuori dall'orario consentito o in assenza di autorizzazioni;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Richiamato l'atto prot. gen. 2112 del 02/01/2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al Segretario Generale Dott.ssa D'Amore Simonetta l'incarico di Dirigente del settore Polizia Municipale;
- Su proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa D'Amore Simonetta;

ORDINA

1) all'ordinanza n. 5 del 09/01/2014 dopo il punto 1.4 è aggiunto il seguente punto 1.5:

“1.5 Salvo quanto previsto al successivo punto 3-bis, si considerano autorizzati alla circolazione **all'interno della ZTL**, per il tempo strettamente necessario all'intervento, i veicoli utilizzati nelle seguenti situazioni emergenziali:

- a) interventi urgenti non preventivabili né programmabili da parte di manutentori e/o addetti all'assistenza tecnica, che comportino la necessità per i predetti soggetti di transitare con il veicolo per operare all'interno della Zona a Traffico Limitato in orario in cui non è attivo il servizio di rilascio delle autorizzazioni temporanee. In tal caso dovrà essere presentata entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione (ordini di lavoro, fatture o altro) comprovante la natura e l'urgenza dell'intervento;*
- b) stati di necessità per situazioni di imminente e grave danno o pericolo a persona, che richiedono l'urgenza di accedere e circolare con un veicolo all'interno della Zona a Traffico Limitato. In tal caso dovrà essere presentata, entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al*



veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione medica comprovante l'urgenza della situazione;

c) interventi urgenti finalizzati alla disattivazione del sistema di allarme da parte di persona preposta/incaricata, in caso di atti criminosi e/o tentativi di effrazione ad immobili che si trovano all'interno della zona telecontrollata e che comportano l'intervento delle forze di polizia. In tal caso dovrà essere presentata, entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione o comunque elementi idonei comprovanti la natura e l'urgenza dell'intervento;

d) obbligo di deviazione per totale interdizione al transito veicolare nel tratto consentito o autorizzato, causato da situazioni di forza maggiore ed esclusivamente quando non sia possibile diverso percorso alternativo e comunque nel rispetto della segnaletica esistente. In tal caso dovrà essere presentata, entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione o comunque elementi idonei a comprovare la l'interdizione al percorso consentito o autorizzato”.

2) all'ordinanza. n. 5 del 09/01/2014 dopo il punto 2.4 è aggiunto il seguente punto 2.5:

“**2.5** Salvo quanto previsto al successivo punto 3-bis, si considerano autorizzati alla circolazione **all'interno dell'Area Pedonale**, per il tempo strettamente necessario all'intervento, i veicoli utilizzati nelle seguenti situazioni emergenziali:

a) interventi urgenti non preventivabili né programmabili da parte di manutentori e/o addetti all'assistenza tecnica, che comportino la necessità per i predetti soggetti di transitare con il veicolo per operare all'interno dell'Area Pedonale in orario in cui non è attivo il servizio di rilascio delle autorizzazioni temporanee. In tal caso dovrà essere presentata entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione (ordini di lavoro, fatture o altro) comprovante la natura e l'urgenza dell'intervento;

b) stati di necessità per situazioni di imminente e grave danno o pericolo a persona, che richiedono l'urgenza di accedere e circolare con un veicolo all'interno dell'Area Pedonale. In tal caso dovrà essere presentata, entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione medica comprovante l'urgenza della situazione;

c) interventi urgenti finalizzati alla disattivazione del sistema di allarme da parte di persona preposta/incaricata, in caso di atti criminosi e/o tentativi di effrazione ad immobili che si trovano all'interno della zona telecontrollata e che comportano l'intervento delle forze di polizia. In tal caso dovrà essere



presentata, entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione o comunque elementi idonei comprovanti la natura e l'urgenza dell'intervento;

d) obbligo di deviazione per totale interdizione al transito veicolare nel tratto consentito o autorizzato, causato da situazioni di forza maggiore ed esclusivamente quando non sia possibile diverso percorso alternativo e comunque nel rispetto della segnaletica esistente. In tal caso dovrà essere presentata, entro e non oltre 48 ore dall'accesso, dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione o comunque elementi idonei a comprovare la l'interdizione al percorso consentito o autorizzato”.

3) all'ordinanza. n. 5 del 09/01/2014 dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto 3-bis:

“3-bis Per i transiti non preventivamente autorizzati ma comunicati, secondo quanto previsto ai punti precedenti entro le 48 ore successive, la Polizia Municipale valuterà la documentazione prodotta entro i termini stabiliti, con facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o di disporre accertamenti e verifiche per accertare la fondatezza di quanto dichiarato, ed in caso di esito negativo, provvederà sanzionare a norma di legge, l'accesso non autorizzato”.

Sono confermate le restanti disposizioni dell'ordinanza n. 5 del 09/01/2014.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso ai sensi del D. Lgs. n.104/2010 al TAR di Bologna entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità.

Dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2014

IL SINDACO